



COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

ART. 1

(Criteri generali)

Gli interventi economici devono essere finalizzati al superamento di momentanee condizioni di bisogno e devono contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari. L'intervento deve collocarsi all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno e vi si deve ricorrere solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo delle altre tipologie di intervento Socio-Assistenziale previste dalla

L.R. n.5/87.

L'intervento di sostegno economico inoltre può essere erogato sotto forma di buoni acquisto generi alimentari, abbonamenti viaggio, ecc., in quei casi in cui non sia opportuno sotto il profilo tecnico (vedi alcolisti, tossicodipendenti o dediti al gioco d'azzardo, persone sole ecc.), l'erogazione di contributi in denaro.

L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, ovvero a chi senza giustificato motivo abbia rinunciato ad opportunità di lavoro.

Il Comune singolo eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio- assistenziali in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 2

(Destinatari degli interventi)

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di

istituzionalizzazione. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche i cittadini non residenti che risultino inseriti in appositi progetti, accordi di programma, convenzioni che il comune abbia stipulato con altri enti pubblici.

ART. 3

(Il nucleo familiare)

Per nucleo familiare s'intende la famiglia convivente costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati.

Sono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, convivono e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.

ART. 4

(Forme di intervento)

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a. Contributo continuativo generico;
- b. Contributo straordinario;
- c. Contributo continuativo a sostegno di famiglie affidatarie di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione;

ART. 5

(Intervento economico continuativo generico)

E' un intervento consistente in un supporto mensile a favore di persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

Il supporto verrà di norma erogato per tre mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi previa verifica della permanenza dello stato di disagio. Al termine del semestre, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere comunque presentata una nuova istanza.

L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o quando si rilevi l'instaurarsi di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

ART. 6

(Criteri e misure dell'intervento continuativo generico)

Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

1. Il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
2. Le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi, a titolo di rimborso spese viaggio o rimborso per altre spese sostenute, connesse alla patologia;
3. I redditi patrimoniali, incluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
4. Gli aiuti economici forniti da parenti e affini obbligati agli alimenti, compresi quelli stabiliti dall'autorità giudiziaria;
5. Gli assegni familiari;
6. Le pensioni a favore degli invalidi civili, di ciechi civili e dei sordomuti.
7. I beni mobili, esclusi quelli indispensabili per motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, o perché costituiscono uno strumento di lavoro.
8. Il contributo economico continuativo generico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti che versino nelle seguenti condizioni:

TABELLA 1

Numero componenti nucleo familiare Reddito ISEE

- 1 Fino a € 10.015,00
- 2 Fino a € 13.774,00
- 3 Fino a € 14.402,00

Qualora i parenti siano tenuti agli alimenti e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

L'ammissione all'intervento è condizionata dall'esistenza dello stato di bisogno, per la valutazione del quale l'assistente sociale deve avvalersi dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A) del presente regolamento, e la cui quantificazione viene espressa in un punteggio globale, ottenuto sommando i punteggi parziali risultati dal rilevamento dei vari indicatori (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) presenti nella medesima tabella.

La condizione di bisogno, risultante dai vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125".

Art.7

(Intervento economico straordinario)

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una spesa improvvisa e straordinaria derivante da eventi eccezionali e/o imprevedibili che mettono in crisi la capacità di reddito, quali, a titolo esemplificativo:

- Inserimenti scolastici;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un componente del nucleo familiare;
- Temporaneo stato di disoccupazione;
- Acquisto alimenti specifici, per l'infanzia o connessi a patologie, non altrimenti forniti;
- Spese non coperte dal S.S.N.
- Spese viaggio per terapie o controlli medici.

Sono concedibili contributi economici straordinari anche per far fronte a spese relative a utenze quali energia elettrica, gas o acqua. In tal caso è possibile erogare contributi fino ad un massimo di €. 300,00 annui a famiglia.

Art. 8

(Criteri e misure della prestazione economica straordinaria)

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

L'entità del contributo è commisurata alla situazione del nucleo del richiedente (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) per la cui valutazione sono stati stabiliti dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A).

La condizione di bisogno viene determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "105".

L'ammontare del contributo straordinario è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA 2

PUNTEGGIO IMPORTO CONTRIBUTO

- Da punti 105 a 114: 35% della spesa
- Da punti 115 a 124: 40% “
- Da punti 125 a 134: 45% “
- Da punti 135 a 144: 50% “
- Da punti 145 a 154: 55% “
- Da punti 155 a 164: 60% “
- Da punti 165 a 174: 65% “
- Da punti 175 in poi 70% “

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o documentabile, per la quota a proprio carico, salvo diverse valutazioni e l'importo massimo del contributo non potrà superare l'importo di € 300,00.

Art.9

(Intervento economico per affido di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione)

E' un intervento economico volto ad evitare forme di istituzionalizzazione che determinano gravi e spesso irreversibili conseguenze.

A tal fine viene erogato al nucleo affidatario un contributo mensile integrativo del reddito.

Art. 10

(Istituzione fondo economato)

Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti il Responsabile Area Servizi Sociali può disporre, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, l'erogazione tempestiva di una somma di denaro, entro il limite massimo di € 100,00.

A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo. Ad esaurimento della somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo invierà apposite pezze giustificative al Responsabile del Servizio Sociale che adotterà apposite determinazioni per l'approvazione del provvedimento d'urgenza e per la ricostituzione del fondo.

Art.11

(Procedimento per la richiesta di interventi)

La richiesta di intervento socio-assistenziale e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni deve essere presentata per iscritto su apposito modulo (allegato B) fornito dall'ente e sottoscritto dagli interessati e consegnato all'Assistente Sociale che provvederà alla registrazione nel protocollo. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare, oltre all'autocertificazione di cui sopra, sono richiesti eventuali certificati medici (in quanto la situazione sanitaria non è autocertificabile) ed eventuale altra documentazione ritenuta necessaria per la valutazione. All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all'istanza stessa, che, in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Nel modulo è inoltre indicato che il richiedente si impegna, a norma di legge, a mettere a disposizione del Responsabile del Procedimento e dell'Area Socio Assistenziale tutta la documentazione necessaria per la verifica di quanto dichiarato nell'autocertificazione. All'interessato sarà infine comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'avvio del procedimento stesso (art. 7 e 8 della Legge n.241/90).

Art. 12

(Accertamento istruttorio e procedimento amministrativo)

L'istruttoria e la valutazione sono affidate all'Assistente Sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, (nella quale può essere coadiuvata dal Comando dei V.V.U.U e/o da altri uffici pubblici), formulerà la proposta di intervento globale entro 30 giorni dall'accertamento, precisando la tipologia, le finalità, la durata, e l'ammontare dell'eventuale contributo economico, utilizzando l'apposito modulo (allegato C). per la formulazione della proposta l'assistente Sociale potrà avvalersi della collaborazione delle altre figure professionali che compongono l'équipe del Servizio Sociale.

La proposta di intervento dovrà comunque essere approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto autorizzatorio.

Art. 13

(Tutela del diritto alla riservatezza)

Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

Art.14
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla

L.R. 5/87 e successive integrazioni e modificazioni, alla L.241/90 ed al Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ALLEGATO A

TABELLA A
(Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno)

Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che il reddito sia inferiore al minimo vitale fissato:

Comp. nucleo familiare Minimo vitale annuo

1	3.841,37
2	5.487,66
3	7.133,97
4	8.780,27
5	10.152,18
6	11.249,72
7	12.072,87

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio derivante da:

1 - REDDITO MENSILE NETTO

Si sottrae dal reddito mensile netto l'eventuale affitto di casa o altre spese indispensabili di carattere continuativo e purché documentabili).

Per un reddito compreso:

- Da €0 A €126 Punti +15
- Da €127 A €187 Punti +10

- Da €188 A €254 Punti + 5
- Da €255 A €313 Punti 0
- Da €314 A €373 Punti – 5
- Da €374 A €440 Punti –10
- Da €441 A €500 Punti –15
- Per ogni €50 in più Punti – 5

2 - SITUAZIONE FAMILIARE

Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi punti + 8

3 - SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.). Per tale situazione l'Assistente Sociale può attribuire un punteggio secondo i seguenti parametri:

- Vedovanza o solitudine: Punti +2
- Presenza nel nucleo familiare di: tossicodipendente, portatore di handicap, alcolista, sofferente mentale: Punti +8
- Famiglia monogenitoriale: Punti +10
- Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro:
 - per motivi di salute Punti +15
 - per motivi di età Punti +10
 - per altri gravi motivi Punti +10
- Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro Punti – 8 per ogni soggetto

4 - TENORE DI VITA

Qualora l'Assistente Sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

- Possesso di un automezzo (se non indispensabile per ragioni di salute o di lavoro): Punti – 5
- con meno di 3 anni dall'immatricolazione: Punti – 4
- Abitazione sovradimensionata: Punti – 2
- Arredi di lusso: Punti – 2

- Elettrodomestici non di prima necessità: Punti – 2
- Terreni ogni 2000 mq.: Punti – 1
- Altro, spese accertate non di prima necessità: Punti – 3

5 - INDICATORI DI CONSUMO

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica e al telefono; saranno pertanto richieste le bollette Enel e Telecom. Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio in sottrazione.